

Il recupero crediti nell'UE: strada spianata o percorso a ostacoli?

Una concreta esperienza ... piena di ostacoli



Firenze - 31 maggio 2024

Avv. RA. Maria Theresia Roerig Corsini

Esecuzione forzata di una sentenza italiana non definitiva in Germania:

- Riconoscimento ed esecuzione ai sensi del Regolamento Bruxelles I o I bis ? – *Exequatur* per procedimenti istaurati prima del 10.1.2015 ai sensi Reg. CE 44/2001 (cfr. Art. 66 Reg. 1215/2012)
- Difficoltà pratiche nell'individuazione di beni aggredibili in Germania:
 - Ricerca della residenza di persone fisiche – nessun registro anagrafico centrale (mentre esiste in Austria)
 - Ricerca di beni (come automobili o immobili) --- necessità di un'istanza motivata da un giustificato interesse
 - Ricerca di conti correnti e redditi
- Scelta degli strumenti di esecuzione idonei: pignoramento presso terzi (banche) e *Vorpfändung* – “preavviso di pignoramento” (§ 845 ZPO), *Sicherungsvollstreckung* – “esecuzione forzata in via cautelare” (§ 720a ZPO) anche con *Vermögensauskunft* (redazione di un estratto patrimoniale del debitore)

Altri ostacoli..

- Decesso del debitore e interruzione dei procedimenti pendenti nei suoi confronti in Italia
- Ricerca degli eredi (in Germania e Austria) ai fini della riassunzione e notifica individuale
 - Accesso agli atti della successione presso la pretura competente
- Rinuncia all'eredità da parte degli eredi nei termini (6 settimane – estero: 6 mesi)
- L'eredità dello Stato bavarese e relativo accertamento giudiziale della successione (§ 1936 BGB e § 1965 BGB)
- Tempestiva notifica allo Stato bavarese ai fini della riassunzione delle cause pendenti in Italia

Non è finito qui...

- Lo Stato bavarese fa aprire la c.d. *Nachlassinsolvenz* – insolvenza ereditaria (§§ 315-331 InsO) - Insinuazione nel passivo
- **Quale effetto ha l'insolvenza sopravvenuta sui procedimenti pendenti in Italia ?**
- Si applica il regolamento sull'insolvenza transfrontaliera (Reg. 2015/848) per la *Nachlassinsolvenz* ? (Art. 1 – allegato A)
- Competenza per la revocatoria ordinaria – *forum concursus* ? (Art. 6 n. 1 Reg. 2015/848 – Corte di giustizia *Azteca/Feniks*)
- Legge applicabile - Art. 7 e Art. 18 Reg. 2015/848: ***Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto facente parte della massa fallimentare di un debitore sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente [lex fori processus] o ha sede il collegio arbitrale.***

- **Corte di Cassazione nella sentenza n. 17777/2023**: *"Nelle procedure di insolvenza transfrontaliere, ..., qualora la legge regolatrice ... preveda che il **giudizio di accertamento del credito**, che sia iniziato prima dell'apertura della procedura stessa, **debba proseguire di fronte al giudice ordinario**, questi è **tenuto a conoscere della domanda** sottoposta alla sua cognizione, anche se la **norma di diritto interno** del suo Stato di appartenenza **riservi al giudice della procedura di insolvenza l'accertamento** dei crediti nei confronti del soggetto insolvente. Di conseguenza **il giudice italiano, dinanzi al quale sia pendente un giudizio avente ad oggetto una domanda di accertamento del credito, o di condanna, promosso da un creditore nei confronti di un soggetto di diritto estero che sia stato assoggettato, in altro Stato membro dell'Unione Europea, a procedura di insolvenza aperta successivamente all'inizio della causa** di cui anzidetto, **non può dichiarare improcedibile la domanda**, in applicazione della norma di diritto interno, **ma deve applicare la disposizione prevista dalla legge dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta e dunque, ove questa faccia salva - come nel caso del diritto tedesco - la cognizione del giudice ordinario, deve pronunciarsi nel merito"***

Breve excursus sul diritto tedesco

- La normativa tedesca prevede l'interruzione del giudizio pendente (§ 240 ZPO) di fronte all'insolvenza sopravvenuta all'estero
- La riassunzione è disciplinata nei §§ 85 ss. InsO
- Se il curatore succede alla parte convenuta ("*Passivprozess*") e si tratta di un credito non privilegiato (ai sensi della legge dell'apertura dell'insolvenza) si applica il § 87 InsO: il creditore deve far valere il credito all'estero (dove è stata aperta la procedura d'insolvenza) ma se, in tale sede, il credito viene contestato si può riassumere il processo (ordinario) in Germania ai sensi del § 180, comma 2, InsO
- Il credito non contestato e accertato nell'ambito della procedura d'insolvenza ha l'effetto di *res iudicata* (§ 178, § 184 comma 1, § 201, comma 2, InsO)

Grazie per l'attenzione

Avv. RA. Maria Theresia Roerig Corsini